



4918/12

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

RESERVA

EREDITA' DI LAVORO

Oggetto

FALLIMENTO  
Opposizione allo stato  
passivo

Ud. 27/01/2012 - CC

R.G.N. 20034/2010

CRON 4918

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. DONATO PLENTEDA - Presidente -
- Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere -
- Dott. VITTORIO ZANICHELLI - Consigliere -
- Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Consigliere -
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 20034-2010 proposto da:

F [ ] SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ([ ]) in persona dei Commissari Straordinari, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato ANTONINI MARIO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDRONICO FRANCESCO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI),

h



elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI, SGROI ANTONINO, giusta procura in calce al controricorso;

*- controricorrente -*

avverso la sentenza n. 40/2010 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA dell'11.8.09, depositata il 27/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito per il controricorrente l'Avvocato Luigi Caliulo che si riporta agli scritti e chiede il rigetto del ricorso.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

#### FATTO E DIRITTO

Il relatore designato ai sensi dell'art.377 c.p.c., ha osservato quanto segue:" Premesso:

L'Inps proponeva opposizione allo stato passivo formato e reso esecutivo nella procedura di amministrazione straordinaria della  s.p.a., deducendo che andavano riconosciuti la richiesta prededuzione della somma di lire 427.130.000 ed i crediti per sanzioni civili come effetto automatico dell'inadempimento dell'obbligazione principale.

Si opponeva il Commissario Straordinario.

4



Il Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione ed a parziale modifica dello stato passivo, ammetteva in prededuzione l'importo di euro 96.738,57 per contributi omessi; ammetteva l'ulteriore credito per sanzioni civili come richiesto all'Inps, collocandolo, quanto ad euro 217.985,08 in privilegio ex art.2754 c.c. e, quanto al residuo di euro 217.985,08, in via chirografaria.

La Corte d'appello, adita dal Commissario Straordinario, con sentenza dell'11 agosto 2009- 27 gennaio 2010, ha respinto l'appello.

La Corte del merito ha nello specifico reso adesione al più recente, consolidato, indirizzo del S.C. in relazione all'interpretazione dell'art.116 della l. 388/2000 ( che, dopo avere stabilito la nuova disciplina delle sanzioni per il mancato tempestivo pagamento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, al comma 18, da ritenere disposizione transitoria, stabilisce che "Per i crediti in essere accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217...224 dell'art.1 della legge 23/12/1996, n.662. Il maggiore importo versato, pari alla differenza tra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi ...e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 8 a 17 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente..."), secondo cui, nei casi di "crediti in essere ed accertati al 30 settembre



2000” e non esauriti quanto al pagamento delle sanzioni, il contribuente deve pagare queste secondo la normativa previgente, salvo acquisto del diritto di credito per la differenza da far valere in sede di conguaglio secondo le modalità che l’ente avrebbe stabilito in seguito.

Nel caso, continua la Corte del merito, va fatta applicazione della disciplina sanzionatoria della l.669/96, trattandosi di “crediti in essere ed accertati al 30 settembre 2000”, dovendosi fare riferimento non ai crediti per sanzioni, ma ai crediti per contributi, che, sebbene non oggetto di accertamento giudiziale definitivo, sono pacifici, non essendo stati mai contestati dalla F prima e poi dal Commissario straordinario.

La Corte del merito ha ritenuto infondato anche il motivo d’appello in subordine, relativo alla sanzione una tantum prevista dall’art.(1),217(comm) lett.b) l.cit., non dovuta secondo l’appellante nella misura del 100% ma in quella del 30%, perché la denuncia è stata fatta entro tre mesi e i contributi sono stati ammessi al passivo della società, ritenendo inaccettabile l’equivalenza, fatta valere dall’appellante, al pagamento dei contributi entro 30 gg. dalla denuncia, dell’ammissione al passivo.

Avverso detta pronuncia propone ricorso la F s.p.a. in a.s., sulla base di due motivi.



L'Inps ha depositato controricorso.

Rileva quanto segue.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 116, commi 8,15,17 e 18 della l. 388/2000, nonché vizio di motivazione circa fatto decisivo per il giudizio, richiamando la pronuncia del S.C. 6680/02.

Col secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell'art.1,217 comma lett.a) e b) della l. 662/96, nonché vizio di motivazione, sostenendo di avere contestato la ricorrenza dell'evasione contributiva, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte del merito, e che si tratta nel caso di mancato pagamento di contributi rilevabili dalle registrazioni obbligatorie.

I due motivi sono manifestamente infondati.

Quanto al primo motivo, premesso che il periodo in relazione al quale è stata omessa la contribuzione previdenziale va dall'1/2/99 al 31/3/00, va richiamato l'orientamento del S.C. di cui alla sentenza delle Sez.Unite 4808/05, seguita dalle pronunce 16423/05, 17841/05 e 9126/07, secondo cui in subiecta materia non spiega alcuna influenza l'entrata in vigore dell'art.116, commi 8 e ss., 1388/00, inapplicabile alle vicende precedenti alla entrata in vigore della l. stessa.



E' altresì manifestamente infondato il secondo motivo, atteso che, pacifica la circostanza della presentazione tardiva del mod.DM/10 da parte della società, va fatta applicazione dell'orientamento del S.C., nettamente prevalente, di cui alla pronuncia 5386/03, che in massima così si è espressa:” In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, la tardiva presentazione del modello DM/10, recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare, configura una evasione contributiva - e non già una semplice omissione contributiva - , ricadente nella previsione della lett. b) dell'art. 1, comma duecentodiciassettesimo, legge n. 662 del 1996, che commina una sanzione "una tantum", il cui pagamento, alla stregua della modifica apportata al comma duecentodiciassettesimo del cit. art. 1 legge 662 del 1996 dall'art. 59, comma secondo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, può essere evitato effettuando la denuncia della situazione debitoria spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, purché il versamento degli stessi sia poi effettuato entro trenta giorni dalla denuncia”, seguito dalle successive pronunce 9460/03, 16423/05,17841/05 e 9126/07.

Il ricorso può essere pertanto deciso in camera di consiglio.”



Tali rilievi sono stati contrastati in memoria dalla ricorrente   
 s.p.a. in a.s., che peraltro si è limitata a riportare, quanto al  
primo profilo, la pronuncia del S.C., n.6680/02, ribadendo che si tratta  
di “ casi non esauriti”, e, quanto al secondo profilo, l’orientamento  
espresso nella pronuncia 533/03. Ciò posto, il Collegio nel ritenere  
condivisibili le argomentazioni esposte nella relazione, specificamente  
osserva che gli orientamenti indicati in memoria dalla ricorrente sono  
stati superati dai successivi, come già fatto palese nella relazione. Il  
ricorso va pertanto respinto; le spese del presente procedimento,  
liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle  
spese del presente giudizio, liquidate in euro 4200,00, di cui euro  
200,00 per spese; oltre spese generali ed accessori di legge.  
Così deciso in Roma, in data 27 gennaio 2012

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **27 MAR. 2012**



Il Funzionario Giudiziario  
Laura PASCINETTI